SENT. 163/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA — Presidente relatore

Dott.ssa Rossella CASSANETI — Consigliere

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO — Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA — Consigliere

Dott. Cosmo SCIANCALEPORE — Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto nel registro di Segreteria al n.62827, per la revocazione della sentenza di questa Sezione seconda d'appello n.246/2025, depositata in data 10 dicembre 2025 promosso da:

APOLITO MICHELE (C.F. PLT MHL 55C29 G011S), nato a Ogliastro Cilento (SA) il 29 marzo 1955, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Arnaldo Miglino (C.F.MGL RLD 62S23 G011U) - pec arnaldomiglino@puntopec.it -

contro

Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.;

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania, in

persona del Procuratore regionale p.t.;

Uditi, nella udienza pubblica del giorno 15 settembre 2026, con l'assistenza del Segretario dott. Gianfranco Lepore, il Presidente relatore Acanfora, l'avv. Arnaldo Miglino per il ricorrente ed il v.p.g. in rappresentanza della Procura generale il v.p.g. Fabrizio Cerioni.

Esaminati il ricorso per revocazione e la relativa istanza di sospensione, nonché gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza n. 246/2025, depositata in data 10 dicembre 2025, questa Sezione centrale di appello ha integralmente confermato la condanna dell'odierno ricorrente, già statuita dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania (in parziale accoglimento della domanda attrice), a titolo di dolo, al pagamento in favore del Comune di Ogliastro Cilento della somma di euro 55.000, oltre accessori e spese di giudizio, per il danno patrimoniale indiretto cagionato a detto ente locale per effetto di un esborso a titolo di debito fuori bilancio derivante dalla condanna civile risarcitoria solidale, dell'ente locale e dell'Apolito, ex art. 2049 c.c. (Tribunale di Vallo della Lucania n. 242/2011 e Corte d'appello di Salerno n.898/2021), riconosciuto con delibera del Consiglio comunale n. 21/2022.

Con sentenza penale del Tribunale di Vallo della Lucania n. 449/2001, l'Apolito era stato condannato, in relazione alla vicenda *de qua,* per il delitto di cui all'art. 323 c.p. (abuso di ufficio), nonché al risarcimento dei danni morali e patrimoniali patiti dalla parte civile costituita (OMISSIS e figli), da liquidarsi in separato giudizio, per avere abusato del proprio ufficio di sindaco

mediante l'adozione, con intento ritenuto persecutorio, di diversi provvedimenti amministrativi volti ad impedire lo svolgimento di alcuni lavori edili finalizzati alla messa in sicurezza di un fabbricato. Successivamente, su ricorso dell'Apolito, la Corte di appello di Salerno, con sentenza n.1390/2004, divenuta irrevocabile per inammissibilità del ricorso per cassazione, ha poi dichiarato non doversi procedere perché il reato era estinto per prescrizione, confermando tuttavia le statuizioni civili.

Avverso la menzionata sentenza del giudice contabile di secondo grado ha proposto ricorso in revocazione, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, il sig. Apolito, col patrocinio dell'avv. Arnaldo Miglino, ritenendo la pronuncia affetta dai seguenti tre motivi di errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 202, comma 1, lett. f) c.g.c.:

1. Errore di fatto sulla rilevanza giuridica del reato di abuso d'ufficio e sulla prova del dolo –

Il ricorrente afferma che la sentenza è viziata da un errore di fatto, risultante dagli atti di causa, consistente nell'erronea supposizione sia dell'esistenza del reato di abuso d'ufficio, quale fondamento nel caso di specie della responsabilità amministrativa per dolo, sia della prova stessa del dolo. Ciò, in quanto il reato di cui all'art. 323 c.p. è stato abrogato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, con decorrenza dal 25 agosto 2024, ossia prima del deposito della sentenza d'appello del giudice contabile, oggetto di impugnativa; inoltre, sostiene che non sarebbe provata la volontà del sindaco Apolito di cagionare l'evento dannoso per l'ente locale, come prescritto dall'art.1, comma 1, della l.14 gennaio 1994, n.20;

2.Errore di fatto per omessa considerazione di documenti decisivi

risultanti dagli atti di causa e travisamento della prova –

Il ricorrente sostiene che il Collegio di appello non ha tenuto conto della sentenza n. 6252/2007 (prodotta già nel giudizio contabile di prime cure) con cui il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dall'istante, ha accertato che "*sussistono in effetti dubbi sulla legittimità delle concessioni edilizie in contestazione, sia per quanto riguarda il garage interrato (costruito in un'area di pertinenza, prima che ciò fosse espressamente consentito dall'art. 17, comma 90, della legge 15 maggio 1997 n. 127), sia per quanto concerne la cubatura assentita […] sia relativamente ai muri perimetrali"*. Ha poi rigettato l'appello proposto dal Comune di Ogliastro Cilento non per aver riconosciuto la legittimità sostanziale delle opere realizzate, bensì in ragione della mancata dimostrazione, da parte dell'Ente comunale, di un interesse pubblico attuale e concreto all'annullamento e quindi al ritiro del titolo edilizio. Se avesse considerato detta decisione -sostiene sempre l'Apolito - la sentenza avrebbe escluso il dolo, avendo egli perseguito le finalità di tutela della legalità.

3. Errore di fatto sulla sussistenza dei presupposti per la definizione agevolata –

L'Apolito si duole che la sentenza abbia confermato il rigetto dell'istanza di definizione agevolata (decreto n. 6 del 14 ottobre 2024), ritenendo sussistente il "*carattere doloso della condotta del sig. APOLITO"* per cui tale accertamento sarebbe fondato sullo stesso errore del primo motivo in quanto la sussistenza del dolo è desunta dal reato di abuso d'ufficio, ormai abrogato.

Il ricorrente ha conclusivamente chiesto, in via cautelare, di accogliere

l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ex art. 205 c.g.c., stante la sussistenza sia del fumus boni iuris, che del grave ed irreparabile pregiudizio che scaturirebbe dall'esecuzione della sentenza impugnata; in via principale e nel merito, di accogliere il ricorso per revocazione; in subordine, che venga disposta la definizione agevolata, formulata nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, l. 23 dicembre 2005, n. 266; in via ulteriormente subordinata, l'applicazione dell'art. 1, comma 1-*octies*, l. 14 gennaio 1994, n. 20, introdotto dalla l.7 gennaio 2026, n. 1.; il tutto, con vittoria di spese e onorari di giudizio.

La Procura generale ha depositato in data 22 luglio 2026 le conclusioni eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso per revocazione per carenza dei requisiti di cui all'art.202, comma1, lett.f) c.g.c. per la configurabilità dell'errore di fatto.

Quanto al primo motivo, rileva che la configurazione del dolo erariale da parte del giudice di appello non è stata affatto influenzata dalla quella penalistica, dunque dalla sussistenza o meno del reato di abuso d'ufficio (comunque dichiarato prescritto dalla Corte di appello di Salerno con la sentenza n.1390/2004) e comunque costituirebbe al più un errore di giudizio, peraltro neanche ravvisabile avendo questa Sezione di appello già affermato, con univoco indirizzo giurisprudenziale, che l'art.21 del d.l.n.76/2020, nella parte in cui ha modificato l'art.1, comma 1, della l. n.20/1994, non è applicabile ai fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore.

La Procura generale deduce l'infondatezza anche del secondo motivo, essendo la decisione stata oggetto di approfondito esame (capo. 2.5 della sentenza impugnata) ed essendosi, comunque, il giudizio amministrativo

concluso con l'accoglimento del ricorso incidentale del privato e con il rigetto dell'appello principale del Comune di Ogliastro Cilento; parimenti infondato, sarebbe anche il terzo motivo.

In conclusione, ha chiesto che il ricorso per revocazione venga respinto in quanto inammissibile e, comunque, infondato per mancanza dei presupposti per la revocazione della sentenza.

L'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza è stata respinta, nell'udienza camerale del 23 giugno 2026, con l'ordinanza n.14/2026, depositata in data 25 giugno 2026.

Nella pubblica udienza odierna l'avv. Miglino, nel riportarsi anzitutto all'atto scritto, con riferimento al profilo non esaminato in tale sede, di applicazione, in subordine, della legge n. 1/2026, ha osservato che, nel caso di specie, si tratta di una revocatoria ordinaria proposta avverso quindi una sentenza non ancora passata in cosa giudicata e che anche nell'ipotesi in cui il ricorso fosse ritenuto inammissibile, tale valutazione interverrebbe all'esito di una fase processuale nella quale il processo è pendente e quindi applicabile anche al presente giudizio, atteso che la valutazione di inammissibilità costituisce un accertamento cronologicamente e logicamente successivo alla pendenza del processo, determinatasi a seguito del deposito, nei termini, del ricorso per revocazione ordinaria.

Il v.p.g. Cerioni si è riportato agli atti in ordine all'insussistenza dei motivi di revocazione, rilevando che sono stati censurati errori di giudizio. Ai fini della richiesta di applicazione della l. n. 1/2026 con riferimento al potere riduttivo, ha evidenziato che è necessario, in primo luogo, che la sentenza sia revocata e che, quindi, si passi dal giudizio rescindente a quello rescissorio; in ogni

caso, anche qualora fosse riconosciuta l'applicabilità dello *ius superveniens* a prescindere dalla revoca della sentenza impugnata per revocazione, i benefici previsti dalla medesima legge risulterebbero comunque inapplicabili al caso di specie.

Chiusa la discussione, la causa è passata, quindi, in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Il sig. Apolito solleva con il ricorso in epigrafe, ritualmente e tempestivamente proposto, tre motivi di revocazione della sentenza, invocando per tutti l'art.202, comma 1, lett. f) c.g.c. che prevede che è revocabile la sentenza allorquando essa "*..è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare..*".

La consolidata giurisprudenza del giudice, civile, amministrativo e contabile, ha affermato che l'errore di fatto idoneo a determinare la revocazione delle sentenze deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione, sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri

della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non sostanziarsi in una insufficiente o erronea valutazione del materiale istruttorio, in una erronea interpretazione o qualificazione giuridica della domanda, dell'impugnazione o degli atti di causa vertendosi, in tale caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio (*ex plurimis*, Cass. n.6484 e n.5416 del 2026, n. 8981/2023, n.29750 e n.4678 del 2022, n.6378/2019, n.20635 e n. 8828 del 2017; n. 26278 e 25474 del 2016; n. 25654 del 2013; n. 836 del 2012; Corte dei conti Sez. II app. n.272/2020; n.148, n.348 del 2022; n.83 e n.156 del 2026; Sez. I n.25/2022, n.91/2026; Cons. Stato n.1699/2026, n.1682/2026).

Pertanto, il ricorso per revocazione ex art.202, comma 1, lett. f), c.g.c. è inammissibile quando deduce, invocando quale errore di fatto, doglianze attinenti a profili già scrutinati dal giudice d'appello atteso che non può trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio volto a censurare *errores in iudicando* oppure valutazioni discrezionali del giudice.

Orbene, applicando tali canoni interpretativi, deve escludersi la fondatezza dei prospettati vizi per revocare la sentenza emessa da questa Sezione di appello e dare ingresso alla fase rescissoria.

Motivo n.1

Il ricorrente sostiene quale primo vizio revocatorio della sentenza impugnata la svista in cui sarebbe incorso il giudice di appello consistente, per un "*abbaglio dei sensi*" , nell'erronea supposizione sia dell'esistenza del reato di abuso d'ufficio, quale fondamento nel caso di specie della responsabilità amministrativa per dolo, sia della prova stessa del dolo.

Orbene, il giudice di appello, come emerge plasticamente dal tenore letterale

del passaggio della decisione richiamato a pag.4 del ricorso (“ *la condotta antigiuridica dell’Apolito è in particolare evincibile – come affermato nella sentenza gravata – dagli atti del procedimento penale ...)* ha condotto, in ordine alla condotta antigiuridica connotata dal dolo, una autonoma valutazione e ha espresso un proprio motivato apprezzamento in ordine a una serie di elementi emergenti dalla documentazione acquisita al fascicolo di causa, senza incorrere nella benchè minima svista percettiva, e questo al fine di fondare il proprio convincimento, nel pieno rispetto degli artt.94 e 95 c.g.c.

Nell’ambito di tale documentazione ha valorizzato gli atti del procedimento penale sfociati nella sentenza penale di primo grado, che effettivamente si era conclusa con la condanna in primo grado per detto reato (sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n.449/2001, prendendo comunque correttamente atto che essa era “*poi esitata in sentenza di non doversi procedere in appello per intervenuta prescrizione*”) , ed in particolare le testimonianze da cui emergeva “ *la forte inimicizia tra l’appellante ed un figlio del signor OMISSIS” (*pag.19) . Ha a tal fine richiamato espressamente “*la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ha posto in evidenza il principio secondo cui il giudice contabile è libero di trarre il proprio convincimento anche dalle prove formate nell’ambito di altri plessi giudiziari*”, (pag.20) in termini di c.d. “prove atipiche”, stante l’assoluta autonomia dei giudizi innanzi ai diversi plessi giudiziari.

Pertanto, non solo il Collegio di appello non ha in alcun modo basato il proprio convincimento sul mero fatto storico della avvenuta condanna dell’Apolito da parte del tribunale di Vallo della Lucania nel primo grado di giudizio per il reato di abuso d’ufficio ex art.323 c.p. ma in ogni caso sarebbe stato un fatto

che comunque resta fermo nella sua dimensione ontologica, quand'anche sia stato successivamente abrogato dalla normativa sopravvenuta nel 2024.

Quanto poi all'ulteriore doglianza circa la mancanza della prova del dolo in termini di volontà di procurare l'evento dannoso, va rilevato che essa esula dal perimetro dell'errore di fatto revocatorio ma attiene al giudizio di apprezzamento del materiale probatorio, dunque si sostanzierebbe al più in un errore di giudizio. Per mera completezza, va precisato che comunque la sentenza è conforme al pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'art.21 del d.l.n.76/2020, conv. nella l.n.120/2020 nella parte in cui ha modificato l'art.1, comma 1, della l.n.20/1994 (aggiungendo il periodo" *La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso*") non è applicabile ai fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore avendo natura sostanziale (*ex multis*, Sez.II app.n.118/2024 e precedenti ivi indicati).

Motivo n.2

Il ricorrente lamenta la svista in cui sarebbe incorso il Giudice d'appello contabile per non avere tenuto conto della sentenza n. 6252/2007 (prodotta già nel giudizio contabile di prime cure) con cui il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dall'istante, ha accertato che "*sussistono in effetti dubbi sulla legittimità delle concessioni edilizie in contestazione",* avendo poi rigettato l'appello proposto dal Comune di Ogliastro Cilento non per aver riconosciuto la legittimità sostanziale delle opere realizzate, bensì in ragione della mancata dimostrazione, da parte dell'Ente comunale, di un interesse pubblico attuale e concreto all'annullamento e quindi al ritiro del titolo edilizio.

Orbene, anche sotto tale profilo non si configura alcun errore percettivo da

parte del Collegio di appello il quale ha invece espressamente richiamato nella parte in fatto, tra i motivi di gravame, anche detta argomentazione difensiva del convenuto *(" Sottolineava che il Consiglio di Stato ha ritenuto di rigettare l'appello solo per difetto di motivazione, ovvero per la mancata indicazione dell'interesse pubblico "diverso dal mero ripristino della legalità violata" che deve sorreggere gli atti di autotutela")* (pag.7).

Pertanto, la circostanza che nella motivazione non si sia poi considerata tale circostanza al fine di escludere il connotato doloso della condotta potrebbe al più sostanziare una errata valutazione del materiale istruttorio e quindi un errore di giudizio, ma certamente non un "*abbaglio dei sensi*".

In ogni caso, trattasi di errore che neanche si ravvisa, essendo pacifico che " *Ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente in compatibili con la decisione adottata"* (tra le più recenti, Cass. Sez. Lav. ord. n.9830/2025).

Aggiungasi anche che la legittimità o meno dei provvedimenti amministrativi adottati dall'Apolito diretti a impedire i lavori edili sul fabbricato privato, non esclude *ex se* l'illiceità della condotta del sindaco per il danno patrimoniale indiretto subito dal Comune di Ogliastro Cilento per effetto della condanna civile risarcitoria e del conseguente esborso in favore del privato a titolo di debito fuori bilancio

Motivo n.3

Anche detto motivo è - anzi con ancora maggiore evidenza - inammissibile.

Infatti, non essendo incorso in alcuna svista nell'avere confermato il connotato soggettivo della condotta in termini dolosi - come esposto sub.1 – , il Collegio del gravame ha correttamente dichiarato inammissibile, col decreto n.6 del 14 ottobre 2024 l'istanza di definizione agevolata avanzata dall'Apolito.

In ogni caso la richiesta non è riproponibile in questo giudizio per revocazione potendo essere avanzata solo nel giudizio di appello. Al riguardo, l'art.130, comma 3, del vigente codice della giustizia contabile prevede infatti che la richiesta di rito abbreviato possa essere formulata "*anche per la prima volta in appello, a pena di decadenza contestualmente al gravame principale, incidentale o con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello proposto dal pubblico ministero"*.

Infine, con riferimento all'ulteriore richiesta conclusionale, avanzata in via subordinata nel ricorso e confermata oralmente dal difensore nell'odierna udienza, del ricorrente di applicazione dello *ius superveniens* di cui alla l.7 gennaio 2026, n.1, art.1 comma 1-octies (cd potere riduttivo obbligatorio), in virtù della disposizione transitoria recata dall'art.6, comma 1, della medesima legge, essa introduce una questione di diritto che potrebbe essere vagliata solo dopo la revocazione della sentenza, in una eventuale fase rescissoria.

In conclusione, il ricorso per la revocazione della sentenza di questa Sezione seconda d'appello n.246/2025, depositata in data 10 dicembre 2025, va dichiarato inammissibile.

Condanna il ricorrente, per il principio della soccombenza ex art.31, comma

1, c.g.c. al pagamento delle spese di questo giudizio, nell'importo liquidato nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale di appello, definitivamente pronunciando nei termini di cui in motivazione, *contrariis reiectis,*

- **DICHIARA INAMMISSIBILE** il ricorso per la revocazione della sentenza di questa Sezione seconda d'appello n.246/2025, depositata in data 10 dicembre 2025;
- **CONDANNA** il ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in complessivi euro 208,00 (DUECENTOOTTO/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così provveduto in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2026.

Il Presidente -rel.

(dott. Daniela Acanfora)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 14 ottobre 2026

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco